



Tribunale Federale

Decisione n. 1/2023

Procedimento disciplinare RPNI 5/2022

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Alessandro Ghibellini, Presidnte

Avv. Cesare Fumagalli, componente relatore

Avv. Simona Crispo, componente

Riunitosi in via telematica il giorno 16.1.2023 ha assunto la seguente

decisione

nei confronti del tesserato Francesco Sposito.

Il presente procedimento prende le mosse da un esposto presentato dal tesserato Ignazio Florio Pipitone nei confronti dell'incolpato aver agito con frasario offensivo e minaccioso tenendo una condotta, tra l'altro, non conforme ai principi di probità e rettitudine sportiva ex art. 61 del Reg. di Giustizia. Fatti avvenuti durante la Regata delle Vele Latine presso il Circolo Velico Marsala nei giorni 9-10 luglio 2022

La modestissima rilevanza dei fatti, anche qualora astrattamente costituenti illecito disciplinare, consente di esporre in maniera sintetica le ragioni della decisione assolutoria.

Questo Tribunale ritiene che gli atti acquisiti nel corso del giudizio non consentano di pervenire a conclusioni sufficientemente certe circa la sussistenza del fatto addebitato al prevenuto ed alla sua effettiva rilevanza disciplinare.

Dirimente già sarebbe la considerazione che le prove testimoniali indicate dall'esponente e successivamente assunte e poste a base del deferimento da parte del Procuratore Federale, ossia la deposizione del teste sig. Roberto Giacalone, confliggono in maniera insanabile con quelle offerte dalla difesa, come pure correttamente evidenziato dalla stessa Accusa, con dimostrazione di encomiabile terzietà ed approccio critico alla regidicanda.

I testimoni escussi in corso di istruttoria, signori tesserati Maggio, Milazzo, Mocerì e Linares, hanno infatti decisamente escluso di aver sentito il sig. Sposito pronunciare le frasi oggetto di addebito; la vicinanza tra il locale del Circolo ove questi si trovavano e la stanza ove si sarebbe

verificato l'alterco depone per l'attendibilità della relativa deposizione, a tutto voler concedere al fatto che, almeno a tratti, la porta che li divideva fosse chiusa (circostanza riferita per altro dal solo sig. Mocerì).

L'unica altre testimone che avrebbe potuto fornire elementi ulteriori per raggiungere ragionevoli certezze sull'andamento dei fatti è la segretaria del Circolo velico, tuttavia non escusa, né introdotta nel corso del giudizio.

Volutamente non si è ritenuta decisiva la testimonianza del sig. Pipitone, posto che per sua stessa ammissione, i rapporti tra lo stesso ed il sig. Sposito sono tutt'altro che cordiali e collaborativi; la tensione dovuta ad un estemporaneo confronto con quest'ultimo, può certamente aver provocato all'esponente turbamenti idonei ad alterarne il corretto ricordo, specie per quanto attiene al contesto complessivo nel quale la discussione è sorta.

Non è ultroneo rilevare che il confronto, pur rude, è maturato nel corso della deliberazione circa la possibilità che un Tesserato Maltese partecipasse alla Regata e si è in definitiva appuntato sul metodo per decidere la questione, divenuta nel frattempo urgente per l'imminente partenza della competizione: il prevenuto sosteneva che la documentazione prodotta dall'atleta, anche dopo la consultazione della Classe, fosse più che sufficiente ad ammetterlo, mentre l'esponente si riservava approfondimenti, che per altro compiva per mezzo di una informale telefonata. E' escluso dunque che alla base della animata discussione vi fosse la perorazione di interessi personali del sig. Sposito.

Ciò unitamente al contesto riservato nel quale il fatto si è svolto permetterebbero dunque (al netto delle superiori considerazioni d'ordine probatorio) di escludere lesioni concrete degli interessi tutelati dalle regole disciplinari; in tal senso, per mutuare gli istituti previsti dall'ordinamento penale, si sarebbe comunque al cospetto di fatto inoffensivo o caratterizzato da minima offensività e quindi non meritevole di punizione. IUn tal senso depone anche la condotta processuale del prevenuto, il quale ha ribadito come non fosse sua intenzione recare gratuite offese e con esse ledere l'onore ed il prestigio del nobile Sport che occupa la FIV ed i relativi tesserati ed affiliati.

PQM

visti gli artt. 3 comma 2 e 13 del Regolamento di Giustizia,
lette le memorie depositate in atti,
sentite le conclusioni del Procuratore Federale,
udito il difensore dell'incolpato ed anche l'incolpato stesso

Il Tribunale Federale

Proscioglie dall'incolpazione di cui all'atto di deferimento il prevenuto Francesco Sposito

Così deciso in Genova il 16.1.2023

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Alessandro Ghibellini



Il Componente estensore
Avv. Cesare Fumagalli

